

Codice A1714A

D.D. 5 agosto 2022, n. 647

Legge Regionale n°21 del 09/08/1999 - Art. 52 . Legge Regionale n°63 del 12/10/1978 - Art. 29. PAR FSC 2007-2013. Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea - 2° stralcio funzionale - Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè. Approvazione dello stato di avanzamento lavori relativo al saldo del contributo.



ATTO DD 647/A1714A/2022

DEL 05/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Legge Regionale n°21 del 09/08/1999 - Art. 52 . Legge Regionale n°63 del 12/10/1978 - Art. 29. PAR FSC 2007-2013. Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè. Approvazione dello stato di avanzamento lavori relativo al saldo del contributo.

Visto l'art. 29 della Legge regionale 12 ottobre 1978, n.63 "*Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 "*Norme in materia di Bonifica e Irrigazione*" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la D.G.R. n. 61 – 11099 del 24 novembre 2003 con la quale si approva il piano industriale per il completamento e la riforma degli impianti di Mazzè e per la loro successiva gestione;

vista la convenzione rep. 10172 stipulata in data 14/04/2005 tra Regione Piemonte e la Coutenza Canali Cavour per l'affidamento della gestione e riforma degli impianti di Mazzè che ha formalizzato le pattuizioni dei 2 contraenti fino al 2040;

vista la D.G.R. n. 38-8913 del 04/06/2008 con la quale si suddivide il progetto afferente i lavori di riforma degli impianti di Mazzè in quattro lotti funzionali e funzionanti, così come di seguito individuati, al fine di semplificare e di razionalizzare le attività di realizzazione dell'intero progetto:

- Costruzione della stazione di sollevamento Dora in comune di Villareggia
- Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè
- Ricostruzione della traversa nei comuni di Mazzè e di Villareggia
- Adeguamento degli impianti idraulici nei comuni di Vische e di Moncrivello e restauro conservativo dell'edificio storico della centrale idroelettrica di Mazzè;

vista la D.G.R. n. 32-2149 del 06/06/2011 con la quale si stabilisce :

- di attuare il programma di riforma degli impianti di Mazzè, finanziando i lavori urgenti ed indifferibili afferenti al II lotto funzionale “Ricostruzione scaricatore in comune di Mazzè”;
- di contribuire, per la realizzazione del suddetto lotto, per una spesa massima di euro 13.859.720,41;

vista la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012 che dà avvio alla Linea di azione: Sistema fluviale del Po e reti idriche, Asse II “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” e con la quale si attivano gli interventi di infrastrutturazione irrigua inseriti nella programmazione FSC 2007/2013 e tra questi vi è la Messa in sicurezza degli impianti sulla Dora Baltea nel comune di Mazzè di cui il 2° stralcio funzionale - Ricostruzione dello scaricatore – fa parte integrante;

visto l’Accordo di programma quadro per l’ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue (APQ) - approvato con D.G.R. n. 36-6591 del 28/10/2013 e sottoscritto in data 21/11/2013 con i ministeri competenti (MISE, MIPAAF e MIT) - che comprende l’intervento in oggetto (lotto 1, lotto 2 e lotto 3) e che stabilisce che i responsabili della sua attuazione, per poter accedere ai benefici previsti dall’APQ, devono aderire integralmente ai vincoli e agli adempimenti previsti dal medesimo APQ;

vista la DGR n. 17 – 2890 dell’8/02/2016 che approva la proposta di modifica dell’APQ per l’ammodernamento e la razionalizzazione delle infrastrutture irrigue nella quale i lavori di Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (Lotto2) sono finanziate in parte con fondi regionali, in parte con fondi Statali FSC ed in parte con cofinanziamento di Privati;

vista la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del 20/09/2016 prot. n. AICT 7603 con la quale, in merito alla modifica del sopramenzionato Accordo di Programma Quadro, viene attivato il Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006, richiedendo consultazione tramite procedura scritta ai Ministeri competenti;

vista la nota del 12/10/2016 prot. n. 21959 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica di non avere più competenza in merito alla modifica dell’APQ e pertanto rilascia il proprio nulla-osta alla prosecuzione delle attività del Tavolo da parte degli altri sottoscrittori;

visto il nulla-osta alla proposta di modifica dell’APQ espresso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e trasmesso con nota prot. n. 24516 del 19/10/2016;

vista la nota n. AICT/9284 del 16/11/2016 dell’Agenzia per la Coesione ed il Territorio che, acquisiti i pareri dei Ministeri sopramenzionati, chiude formalmente la procedura di consultazione scritta esprimendo il proprio parere favorevole alle modifiche dell’APQ qui di seguito richiamate:

1. traslazione del finanziamento statale del Lotto 3 ai Lotti 1 e 2;
2. presa d’atto del maggior costo per la realizzazione del Lotto 3 da finanziare con l’utilizzo delle economie dei Lotti 1 e 2;
3. aggiornamento del cronoprogramma degli interventi rispetto alla situazione in essere;

vista la DD n. 1 del 09/01/2018 di “Istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato all’adeguamento del Piano industriale per il completamento, la riforma e messa in sicurezza degli impianti di proprietà regionale sulla Dora Baltea nei comuni di Mazzè Canavese e Villareggia.”;

vista la D.D. n. 539 dell'08/06/2011 che approva il progetto definitivo presentato dalla COUTENZA CANALI CAVOUR relativo agli "Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè" che comporta una spesa tecnicamente ammissibile di euro 13.555.920,41, di cui euro 78.402,22 a carico del privato;

visto il contratto d'appalto sottoscritto il 09/08/2012 tra l'ATI Itinera S.p.A.- CO.GE.FA S.p.A. e la Coutenza Canali Cavour per un importo lavori pari ad euro 6.477.486,61 corrispondente ad un ribasso del 35,35% sulla base d'asta di euro 9.957.795,87;

preso atto che in data 08/4/2013 la Coutenza ha redatto una 1^a Perizia di Variante per far fronte a situazione esecutive imprevedute ed imprevedibili al momento alla stipula del contratto, relativa alle opere provvisoriale, senza apportare modifiche sostanziali al progetto e con maggiori costi per euro 194.440,20 da reperirsi tra gli accantonamenti per imprevedute, senza previa autorizzazione regionale;

considerato che in data 11/7/2014 la Coutenza ha redatto la Perizia di Variante suppletiva n. 2 per maggiori lavori pari ad euro 2.024.485,20 resisi necessari per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni e di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili in fase progettuale e contestualmente, con nota prot. n. 108, ha inviato la relativa documentazione al Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'approvazione di competenza;

preso atto del Voto n. 2065 del 2/10/2014 con il quale il summenzionato Provveditorato esprime parere negativo sulla Perizia di Variante, comunicando di potersi riesprimere qualora il materiale fornito fosse stato integrato con ulteriori relazioni e analisi di filtrazione e stabilità;

vista l'Ordinanza del 30/10/2014 con la quale la Coutenza ha approvato la suddetta perizia per un importo lavori pari ad euro € 8.620.105,24 e ne ha disposto l'invio ad ANAC;

visto l'addendum al contratto di appalto 09/08/2012, sottoscritto in data 30/10/2014 tra l'appaltatore e la Coutenza per i maggiori lavori conseguenti alla 2° perizia di variante, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro € 8.620.105,24 (o.f.e.);

considerato che, con nota prot. n. 3107 del 25/02/2015, il responsabile del settore Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in Agricoltura ha comunicato di non poter approvare la perizia di Variante invitando la Coutenza a inviare la documentazione progettuale integrativa al Provveditorato in ottemperanza a quanto richiesto con il voto n. 2065, per l'ottenimento del necessario parere favorevole;

considerato che in data 30/09/2015 la Coutenza ha redatto un aggiornamento alla Perizia di Variante suppletiva n. 2, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006, ove l'imprevedibilità è stata motivata dall'impossibilità di operare secondo il cronoprogramma originale per rispettare le scadenze imposte dal summenzionato A.P.Q. e dal conseguente obbligo di lavorare in condizioni operative più gravose per la presenza dell'invaso a scopi irrigui e contestualmente, con nota prot. n. 108, ha inviato la relativa documentazione al Provveditorato OO.PP. per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta per l'approvazione di competenza;

preso atto del voto n. 2090 dell'08/10/2015 con il quale il Provveditorato, considerando le relazioni e analisi predisposte a giustificazione delle opere in variante, nella nuova condizione di battente idrico pari a 6,5m, ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed ha approvato maggiori lavori per euro 2.226.218,83 oltre ad euro 194.440,20 per la perizia di variante n.1, per cui risulta una spesa complessiva pari ad euro 8.898.145,64;

visto l'atto integrativo all'addendum del 30/10/2014 al contratto di appalto del 09/08/2012, sottoscritto in data 09/11/2015 tra l'appaltatore e la Coutenza per i maggiori lavori conseguenti all'aggiornamento alla 2° perizia di variante del 30/09/2015, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro 8.898.145,64;

vista la D.D. n. 308 del 21/05/2020 di approvazione della perizia di variante n. 2 del progetto di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè ed il riconoscimento del contributo di € 13.555.920,41 a favore della Coutenza Canali Cavour;

vista la domanda di saldo del 17 dicembre 2020 prot. n. 29177 prot. 4207, con la quale la Coutenza Canali Cavour presenta domanda di saldo del contributo per gli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (TO);

tenuto conto che in data 16 febbraio 2021, con nota prot. 4207, il settore scrivente ha chiesto a Codesta Coutenza integrazioni alla documentazione relativa all'istanza del saldo del contributo per gli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (TO);

esaminata la documentazione pervenuta in data 9 marzo 2021 con nota prot. n. 6132 e successivamente, con nota di integrazione del 17 marzo 2021 prot n. 7005 dalla Coutenza Canali Cavour, ritenuta incompleta e non esaustiva;

considerato che i documenti acquisiti risultano carenti ai fini della liquidazione del saldo, in data 23 aprile 2021, con nota prot. n. 10744, il Settore Infrastrutture Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca ha richiesto ulteriori integrazioni all'istanza di cui all'oggetto;

considerato inoltre che:

- la Coutenza Canali Cavour, in data 25 maggio 2021 con nota prot. n. 14295, ha trasmesso ulteriore documentazione a corredo dell'istanza del 20 gennaio 2021 prot. n. 4207 e, contestualmente, ha chiesto una proroga per la trasmissione di altra eventuale documentazione;
- in data 21 giugno 2021, con nota prot. n.16822, il settore Infrastrutture Territorio rurale Calamità in Agricoltura, Caccia e Pesca ha concesso la proroga alla Coutenza, specificando che l'eventuale documentazione trasmessa avrebbe dovuto rispettare i principi di tracciabilità dei flussi finanziari e i principi di cui al D.lgs 163/2006 e al D.lgs 50/2016, sugli appalti pubblici, come previsto per l'attuazione del PAR FSC 2007-2013;
- in risposta alla suddetta nota, la Coutenza, con nota prot. n.18753 del 9 luglio 2021, ha trasmesso parte della documentazione richiesta, che tuttavia risulta ancora carente di alcuni elementi essenziali nel rispetto dei principi sopra menzionati;

considerato che, in seguito ad un sopralluogo presso il cantiere di Mazzè, avvenuto in data 09/02/2022, è stato concordato di organizzare un incontro tecnico per esaminare nel dettaglio le problematiche emerse inerenti l'ammissibilità, ai sensi della normativa sui Contratti pubblici (D.lgs. 163/2006, sostituito dal D.Lgs 50/2016), di alcune delle spese sostenute;

rilevato che, durante l'incontro tenutosi in data 21/02/2022 presso l'assessorato Agricoltura e Cibo, esaminando i prospetti riepilogativi predisposti dal Settore Infrastrutture Territorio rurale Calamità

naturali in agricoltura, sono state evidenziate le carenze documentali inerenti i seguenti aspetti:

1. formalizzazione degli affidamenti avvenuti con scambio di lettere all'uso del commercio (offerta, delibera a contrarre, lettera di affidamento, accettazione dell'affidamento);
2. tracciabilità dei pagamenti (indicazione del CUP e del CIG sulle fatture e sui relativi mandati di pagamento);
3. rispetto delle disposizioni del "Codice dei contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi (rispetto del principio di rotazione, rispetto delle soglie di cui all'art. 125 del Dlgs 163/2006, e dell'art. 36 del D.lgs 50/2016) e delle somme stanziare per la progettazione (art. 92 Dlgs. 163/2006);

considerato che, con nota 6667 del 17/03/2022 il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura ha comunicato che, da un approfondito esame di tutti i documenti tecnico-economici acquisiti durante l'iter istruttorio, avvenuto in collaborazione con il settore regionale "Attività Legislativa e consulenza giuridica", e dalle risultanze dell'incontro tecnico del 21/02/2022, è emersa la possibilità di acquisire ulteriore documentazione integrativa da parte della Coutenza Canali Cavour,

vista la nota prot. n. 8214 del 4 aprile 2022, con la quale la Coutenza Canali Cavour ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni del 17/03/2022, fornendo ulteriori elementi per attestare l'ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 163/2006, del D.lgs. 50/2016, nonché alla tracciabilità di alcuni pagamenti secondo quanto stabilito dalla L. 136/2010;

richiamata la nota prot. n. 9149 in data 13 aprile 2022 con la quale il responsabile del settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in agricoltura ha comunicato alla Coutenza Canali Cavour che, dalle risultanze istruttorie, sono ancora presenti motivi ostativi all'accoglimento completo dell'istanza di liquidazione del saldo del 17 dicembre 2020 prot. n. 39177;

preso atto della documentazione integrativa pervenuta dalla Coutenza Canali Cavour in data 22 aprile 2022, nota ns prot. n. 9990 e successivamente integrata, in data 28 aprile 2022 con nota ns prot. n. 10315;

considerato che, dall'esame della corposa documentazione tecnico-economica acquisita agli atti, alcune criticità nella definizione della piena ammissibilità delle spese sostenute per i lavori continuano a permanere, il responsabile del settore Infrastrutture Territorio Rurale Calamità Naturali in Agricoltura, con nota prot. n. 11214 del 5 maggio 2022, ha inviato al Settore Attività legislativa e Consulenza giuridica una specifica richiesta di parere circa:

1. ammissibilità delle spese sostenute dalla stazione appaltante sulla base di fatture emesse dal prestatore di opere/servizi, indicando un CIG errato o addirittura in assenza di CIG, e per le quali, successivamente, sia stato richiesto e indicato un nuovo CIG;
2. ammissibilità delle spese di servizi/lavori/forniture sostenute dalla stazione appaltante, le cui procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, sono avvenute in assenza di delibera/determinazione a contrarre;
3. ammissibilità delle spese di servizi/lavori/forniture sostenute dalla stazione appaltante, le cui procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, sono avvenute in assenza di offerta da parte della ditta;
4. ammissibilità delle spese sostenute dalla stazione appaltante per incentivi alla progettazione ex art. 92 del D.lgs 163/2006;

richiamato il parere del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, prot. n. 16050 del 23/06/2022, con il quale vengono proposte delle soluzioni interpretative in merito ai quesiti posti, con il suggerimento di sottoporre allo scrutinio del "Gruppo di Lavoro interdirezionale di Riforma

degli impianti di Mazzè” istituito con D.D. n. 1 del 09/02/2018, quanto elaborato:

1. *Il CIG chiesto successivamente all'adozione degli atti ed all'emissione dei documenti contabili.* La richiesta di un CIG "ora per allora" è contemplato nel Comunicato del Presidente ANAC del 29 febbraio 2019. Può avere un effetto sanante se consente comunque una tracciabilità effettiva dei pagamenti compiuti;
2. *Ammissibilità delle spese sostenute in mancanza di deliberazione a contrarre.* Considerato quanto previsto nello statuto della Coutenza Canali Cavour, l'ordinanza della Coutenza è un atto idoneo ad integrare gli elementi essenziali della deliberazione/determinazione a contrarre ai fini del codice dei contratti pubblici. Tuttavia, ai fini del contributo occorre verificare se gli affidamenti in questione siano effettivamente contemplati nelle ordinanze prodotte;
3. *Ammissibilità delle spese in assenza di offerta da parte dell'operatore economico.* La stazione appaltante ha presentato offerte a prezzi unitari firmate per accettazione dal direttore dei lavori. La stipulazione del contratto può avvenire anche con scrittura privata sottoscritta dai contraenti o con scambio di lettere ad uso del commercio (per i casi previsti dall'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016). La sottoscrizione di un listino senza quantità richiesta o importo massimo rende l'oggetto del contratto indeterminato o indeterminabile ed il contratto nullo. Inoltre, la firma del contratto deve essere effettuata dal RUP o da altro legale rappresentante della stazione appaltante;
4. *Incentivi per la progettazione.* La Coutenza ha rendicontato spese per servizi tecnici all'Est Sesia e, successivamente, spese per incentivi alla progettazione sempre all'Est Sesia. Trattandosi di un acquisto di un servizio da parte della Coutenza, le spese rendicontabili sono quelle per detta acquisizione. Altre spese attinenti il personale dell'Est Sesia non paiono ammissibili. Sono ammissibili le spese sostenute per il contratto di servizi, non spese interne all'appaltatore per il suo personale.

Richiamata la nota prot. n. 16571 del 30/06/2022, con la quale il responsabile del settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura ha chiesto ai referenti del “Gruppo,di Lavoro interdirezionale di Riforma degli impianti di Mazzè”, in ossequio alla D.D. n. 1 del 09/02/2018, di esprimersi in merito alle soluzioni interpretative proposte con il citato parere del 23/06/2022, e ha comunicato che, in assenza di indicazioni diverse espresse dai componenti del gruppo di lavoro, è intenzione del settore attenersi a quanto riportato nello stesso parere;

considerato che non sono pervenute osservazioni ostative in merito alle soluzioni interpretative proposte dal Settore Attività legislativa e Consulenza giuridica in merito alle condizioni di ammissibilità di alcune delle spese presentate con l'istanza di liquidazione del saldo del 17 dicembre 2020 prot. n. 39177, da parte dei componenti del Gruppo di lavoro;

ritenuto pertanto di procedere secondo quanto indicato nella nota prot. n. 16571 del 30/06/2022, attenendosi alle soluzioni interpretative del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica;

preso atto degli “atti di collaudo” dei lavori in appalto e della “relazione acclarante nei rapporti Coutenza Canali Cavour - Regione Piemonte” sottoscritti dalla commissione di collaudo composta dall'ing. Vittorio Maugliani (presidente), dall'ing. Valter Pascucci e dal Geom. Paolo Platini, dei certificati di regolare esecuzione a firma del direttore lavori ing. Fabio Burlone, relativamente ai lavori previsti tra le somme a disposizione, nonché di tutti i documenti tecnico-economici agli atti, che attestano una spesa complessiva, approvata dalla Coutenza Canali Cavour con ordinanza del 27/09/2019, per euro 12.931.190,76, di cui euro 8.896.783,28 (o.f.e.) per lavori in appalto;

considerato che la Coutenza Canali Cavour, ha presentato in data 16/03/2021 nota ns prot. n. 7005 un nuova ordinanza presidenziale che in data 10/03/2021 approva un nuovo quadro economico finale per una spesa complessiva pari ad euro 13.038.105,83, di cui euro 8.896.783,28 (o.f.e.) per

lavori in appalto;

visto il verbale di istruttoria prot. n. 19419/DB17.014A del 04/08/2022 redatto dai funzionari incaricati, con il quale è stata attestata la sussistenza delle condizioni per approvare lo stato di avanzamento lavori, al fine dell'erogazione, a favore del Coutenza Canali Cavour, del saldo del contributo per una spesa ammessa, oneri fiscali inclusi, pari ad **euro 12.498.697,47**, così come dettagliato nel quadro economico allegato alla presente deliberazione (Allegato 1);

considerato che la spesa non ammessa a contributo, a seguito della revisione tecnico-economica effettuata, risulta pari ad **euro 539.408,36 (di cui euro 484.208,14 di imponibile)** e che le motivazioni di non ammissibilità di seguito indicate, sono dettagliate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato 2):

- mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 in assenza di adeguate motivazioni, delibera/determina a contrarre, offerta, lettera di affidamento, accettazione da parte dell'operatore economico;
- mancato rispetto delle disposizioni sugli incentivi alla progettazione ex. art. 92 del D.lgs 163/2006;
- mancata coerenza con le voci di spesa approvate nel quadro economico di cui alla D.D. n. 308 del 21/05/2020;

atteso che il Manuale per il sistema di gestione e controllo del PAR FSC 2007-2013, stabilisce il seguente circuito finanziario tra Regione Piemonte - soggetti b/r

1. la prima quota a titolo di anticipo, non superiore al 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di regolare avvio/attivazione dell'intervento;
2. ulteriori quote, anche frazionate, comunque non superiori ad un ulteriore 60% del finanziamento complessivo PAR FSC, a seguito di regolare stato di avanzamento lavori;
3. il saldo finale, non inferiore al 10% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di collaudo o di rendicontazione finale di spesa.

visto l'art. 11 della l.r. 18/84 "legge generale in materia di opere pubbliche" il quale prevede, successivamente all'erogazione di un primo anticipo pari al 30% del contributo concesso, un ulteriore 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto, un ulteriore 30% a presentazione dello stato finale; il 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera;

atteso che, relativamente al II Lotto, per il quale è stato approvato il progetto con D.D. n. 539 dell'08/06/2011 è stata disposta una quota a carico del privato pari ad euro 78.202,22;

tenuto conto del parziale contributo da revocare per il I lotto corrispondente ad euro 259.919,08 così come stabilito con D.D. n. 779 dello 01/08/2017;

considerato che sono stati liquidati anticipo e acconti per euro 9.430.346,74;

considerato che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) in quanto trattasi di finanziamenti relativi a infrastrutture non intese a essere sfruttate a fini commerciali; inoltre dette infrastrutture sono concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma recano beneficio alla società nel suo insieme;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione*";

visto l'art. 3 della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia", il quale dispone l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

vista la D.GR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", con la quale viene individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento di cui questo verbale illustra la fase di istruttoria tecnica;

rilevato che il termine per l'espletamento del procedimento di cui sopra, non risulta rispettato per la notevole complessità della pratica, come ampiamente documentato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i.
- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare lo stato di avanzamento ai fini della liquidazione del saldo dei lavori di "Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè (TO), II stralcio funzionale degli interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea", per una spesa ammessa, oneri fiscali inclusi, pari ad euro **euro 12.498.697,47**, come da prospetto allegato alla presente determinazione (Allegato 1);

che, a seguito della revisione tecnico-economica effettuata, la spesa non ammessa a contributo,

risulta pari ad **euro 539.408,36 (di cui euro 484.208,14 di imponibile)**, come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione (Allegato 2).

Secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato al progetto è J39E08000180002.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto i dati relativi alla concessione del contributo erano stati pubblicati sul sito della Regione Piemonte sezione "Trasparenza, valutazione e merito" a seguito dell'adozione della determinazione dirigenziale n. 523 del 03/05/2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Allegato

ALLEGATO 1

QUADRO ECONOMICO		Quadro economico DD 539 del 08/06/2011	Quadro economico perizia di variante DD 308 del 21/05/2020	Quadro economico consuntivo A SALDO	
A)	LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)				
	- Lavori a corpo	€ 7.864.787,87	€ 7.004.515,49		
	- Lavori a misura	€ 1.980.500,00	€ 1.738.872,19		
	Totale Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 9.845.287,87	€ 8.743.387,68	€ 8.742.025,32	
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 112.508,00	€ 154.757,96	€ 154.757,96	
	Totale Lavori (A)	€ 9.957.795,87	€ 8.898.145,64	€ 8.896.783,28	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE					
B)	B1	Fornitura in opera di gruppo mini-hydro (turbina Kaplan a bulbo, generatore, centralina oleodinamica, condotte, quadristica elettrica) per lo sfruttamento della portata addizionale immessa nella vasca di miscelazione al piede della scala di risalita per l'ittiofauna			
	B2	Installazione della strumentazione per il monitoraggio topografico in esercizio e servizi tecnici da eseguirsi nella fase di esecuzione dei lavori per il monitoraggio topografico, deformativo e delle sottopressioni a lungo termine	€ -	€ 17.213,11	€ 17.213,11
	B3	Messa in sicurezza, puntellamento, installazione di inclinometri e lavori edili di ripristino delle murature riguardanti l'edificio della Centrale idroelettrica	€ -	€ 120.000,00	€ 5.327,00
	B4	Fornitura in opera di gru a bandiera per la movimentazione dei carichi da ubicare sulla sponda sinistra dello scaricatore, di sistema di monitoraggio ittiofauna, entrambi comprensivi di impianti elettrici	€ -	€ 35.000,00	€ 24.820,00
	B5	Spese per commissioni giudicatrici; spese per pubblicità; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e consulenze specialistiche (insieme a B5 massimale 0,8% dell'importo dei lavori non ribassato ai sensi della D.G.R. n. 40-6442 del 30/09/2013 e della D.D. 13 dicembre 2013, n. 1217)	€ 480.000,00	€ 696.003,85	€ 588.556,99
	B6	Spese generali (rilievi, accertamenti e indagini; spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'assicurazione dei dipendenti), 4% dell'importo lavori, compresi gli incentivi di cui all'art. 92, D. Lgs. 163/2006	€ 398.311,84	€ 398.311,84	€ 190.002,48
	B7	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00	€ 45.000,00	€ -
	B8	I.V.A. (Totale Lavori A+B1+B2+B3+B5+B7)	€ 1.991.559,17	€ 2.158.499,77	€ 2.067.741,08
		20% Totale Lavori al lordo ribasso d'asta	#	22% Totale Lavori A+B1+B2+B3+B4+B5+B7	22% Totale Lavori A+B1+B2+B3+B4+B5+B7
	B9	Danni e fondo per accordi bonari	€ 708.253,53	€ 708.253,53	€ 708.253,53
B10	Imprevisti ed economie d'asta		€ 479.492,66	€ -	
	Totale Somme a disposizione (B)	€ 3.598.124,54	€ 4.657.774,77	€ 3.601.914,19	
TOTALE SPESA (Importo progetto A + B)		€ 13.555.920,41	€ 13.555.920,41	€ 12.498.697,47	
Quota a carico del privato				-€ 78.202,22	
Recupero Revoca parziale contributo I Lotto				-€ 259.919,08	
Totale spesa ammessa				€ 12.160.576,17	
Contributo erogato (Anticipo, I e II Acconto)				-€ 9.430.346,74	
Contributo ammissibile a saldo				€ 2.730.229,43	

ALLEGATO 2 - MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA' SPESE									
CODICE SPESA	VOCI DI SPESA NON AMMESSE A CONTRIBUTO	IMPONIBILE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 DELIBERA A CONTRARRE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 OFFERTA	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 LETTERA AFFIDAMENTO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ALTRO	MANCATO RISPETTO DELL'IMPORTO INDICATO NELLA DD 308 DEL 21/05/2022	NOTE DI CHIARIMENTO
B02. 01 e B02.02	FATTURE TECNOLOGICHE E HYDROMEP AMMISSIBILI FINO A € 17.213,11	€ 15.596,89 (IMPORTO ECCEDENTE € 17.213,02)	-	-	-	-	-	SPESA NON AMMESSA PER ECCEDENZA RISPETTO ALL'IMPORTO INDICATO IN DD 308 DEL 21/05/2020 PER € 17.213,11 + IVA	
B3.01	RINFORZO MURATURE MEDIANTE PUNTELLAMENTO NELLE APERTURE DEI LOCALI PIANO TERRA E 1° PIANO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DITTA: COSTRUZIONI EDILI RIGAZIO PIETRO S.P.A.	€ 6.792,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per le procedure di affidamento.	-	-	-	-	-	
B3.02	APPLICAZIONE PELLICOLA DI SICUREZZA SU VETRATE DEI LOCALI DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DITTA: AZZIMONTI PAOLINO S.P.A.	€ 2.250,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per le procedure di affidamento.	-	-	-	-	-	
B3.03.01	FORNITURA 4 INCLINOMETRI BIASIALI DA COLLOCARE SU PILASTRI DEL 1° PIANO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DITTA: INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA Srl	€ 7.440,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per le procedure di affidamento.	-	-	-	-	-	MANCA DELIBERA A CONTRARRE, INFATTI L'ORDINANZA DELLA COUTENZA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON FA RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE
B3.03.02	SERVIZIO TECNICO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DATI. DITTA: INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA Srl	€ 2.280,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice o <u>atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.</u>	-	-	-	-	-	MANCA DELIBERA A CONTRARRE, INFATTI L'ORDINANZA DELLA COUTENZA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON FA RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE
B3.03.03	GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO CLINOMETRICO. DITTA INGEGNERIA E CONTROLLI ITALIA Srl	€ 360,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.lgs. 163/2006 per le procedure di affidamento.	-	-	-	-	-	MANCA DELIBERA A CONTRARRE, INFATTI L'ORDINANZA DELLA COUTENZA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON FA RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE
B4.02	NOLEGGIO AUTOCARRO PER TRASPORTO ZAVORRA COLLAUDO GRU A BANDIERA DITTA: COSTRUZIONI EDILI RIGAZIO PIETRO	€ 480,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice o <u>atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.</u>	-	-	-	-	-	MANCA DELIBERA A CONTRARRE, INFATTI L'ORDINANZA DELLA COUTENZA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON FA RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE

ALLEGATO 2 - MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA' SPESE									
CODICE SPESA	VOCI DI SPESA NON AMMESSE A CONTRIBUTO	IMPONIBILE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 DELIBERA A CONTRARRE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 OFFERTA	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 LETTERA AFFIDAMENTO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ALTRO	MANCATO RISPETTO DELL'IMPORTO INDICATO NELLA DD 308 DEL 21/05/2022	NOTE DI CHIARIMENTO
B4.04.01	REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CABINA MONITORAGGIO ITTIOFAUNA DITTA: SIME Srl	€ 4.930,00	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice o <u>atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.</u>	-	-	-	-	-	MANCA DELIBERA A CONTRARRE, INFATTI L'ORDINANZA DELLA COUTENZA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON FA RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE
B5.01	PAGANI IGNAZIO (Attività professionale stragiudiziale)	€ 1.942,92		Manca preventivo/offerta ai fini della congruità dei prezzi	Non ammesse in quanto manca la lettera di affidamento all'operatore economico individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
B5.04	VILLA ELMO (Consulenza tecnica progettazione costruttiva componenti strutturali in acciaio e di movimentazione organi regolazione)	€ 20.488,00	-	-	Non ammesse in quanto manca la lettera di affidamento all'operatore economico individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
B5.06.c	BALOSSI (incarico del 30/07/2014 per assistenza alla DL - € 25500 + € 7000/mese)	€ 22.920,00	-	-	-	-	Non ammesse per mancato rispetto delle procedure di affidamento lavori/forniture ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 (sotto soglia € 40.000,00) : IMPORTO consuntivo €62.920,00 (o.f.e.)	-	SPESA NON AMMESSA PER ECCEDEZZA RISPETTO ALL'IMPORTO DI €40.000,00 PREVISTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DAL d.LGS.163/2006
B5.08	STECI (Incarico per consulenza professionale per verifica e integrazione atti di perizia di variante - Ordinanza del 07/10/2015 - €37.000)	€ 38.480,00	-	-	Non ammesse in quanto manca la lettera di affidamento all'operatore economico individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	Non ammesse per mancanza di adeguata motivazione del superamento del principio di rotazione nelle procedure di affidamento: ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.163/2006: sono stati fatti 2 affidamenti diretti allo studio STECI di oltre euro 70.000 per attività di progettazione e consulenza tecnica, a distanza di soli 2 mesi (ottobre e dicembre 2015).	-	NON AMMESSO PERCHE' NON RISPETTA IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE: SONO STATI FATTI DUE AFFIDAMENTI DIRETTI ALLO STESSO SOGGETTO A DISTANZA DI SOLI 2 MESI. SI AMMETTE UNO DEI DUE AFFIDAMENTI
B5.10	ING. CASTELLI (Incarico per consulenza continuativa e di supporto al DL e al RUP - Ordinanza 20/11/2015 - € 28.800)	€ 29.952,00	-	-	Non ammesse in quanto manca la lettera di affidamento all'operatore economico individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	

ALLEGATO 2 - MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA' SPESE									
CODICE SPESA	VOCI DI SPESA NON AMMESSE A CONTRIBUTO	IMPONIBILE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 DELIBERA A CONTRARRE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 OFFERTA	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 LETTERA AFFIDAMENTO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ALTRO	MANCATO RISPETTO DELL'IMPORTO INDICATO NELLA DD 308 DEL 21/05/2022	NOTE DI CHIARIMENTO
B5.16	TECNOVAL S.r.l. (prove su provini/campioni - €9.559,04)	€ 9.559,04	-	Non ammesse in quanto manca l'offerta da parte della Ditta in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto manca la lettera di affidamento all'operatore economico individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
B5.17	COME S.r.l. (analisi su terreno - €3.150)	€ 3.150,00	-	L'offerta è inviata ad Est Sesia e non riporta alcun riferimento ai lavori del 2° Stralcio – Ricostruzione sacratore in comune di Mazzè (TO).	-	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
B5.20	A. MANZONI & c S.p.A. (pubblicazione AVVISO AL PUBBLICO - € 645)	€ 645,00	-	Non ammesse in quanto manca l'offerta da parte della Ditta in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	-	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
B5.22	S.I.F.I.C. EDITRICE Srl (rinnovo abbonamento per enti appaltanti - € 890+445)	€ 1.335,00	-	Non ammesse in quanto manca l'offerta da parte della Ditta in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	-	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
B5.23 a, b	TECNOPIEMONTE SPA (Prove varie)	€ 65.792,23	Non ammesse in quanto manca la delibera a contrarre prevista ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice o <u>atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.</u>	Non ammesse in quanto è presente solo un tariffario ma manca l'offerta da parte della Ditta in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.50/2016.	-	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio previsto dall'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico")	-	-	
B6-02a	Studio ingegneria Balossi Rastelli e Associati (incarico assistenza DL del 30/07/2014)	€ 36.400,00	-	-	-	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	

ALLEGATO 2 - MOTIVAZIONI NON AMMISSIBILITA' SPESE									
CODICE SPESA	VOCI DI SPESA NON AMMESSE A CONTRIBUTO	IMPONIBILE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 DELIBERA A CONTRARRE	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 OFFERTA	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 LETTERA AFFIDAMENTO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	Mancato rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti" in merito all'affidamento diretto di lavori e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.Lgs 50/2016 ALTRO	MANCATO RISPETTO DELL'IMPORTO INDICATO NELLA DD 308 DEL 21/05/2022	NOTE DI CHIARIMENTO
B6-04	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (incentivi alla progettazione ex art. 92 D.lgs n. 163/2006)	€ 114.285,75	-	-	-	-	Non ammessa la spesa di euro 114.287,75 per incentivi alla progettazione ex art. 92 del D.lgs 163/2006, erogati dalla Coutenza Canali Cavour a Est Sesia per i propri dipendenti, in quanto risulta che la Coutenza stessa abbia affidato e liquidato a favore dell'Associazione Est Sesia il servizio di progettazione, DL, attività tecniche in genere, documentato con 2 note spese, nonché abbia affidato direttamente incarichi per servizi tecnici per progettazione, supporto DL, prove tecniche, attività di collaudo, etc. ad altri soggetti	-	
B6-05	VERSAMENTI RITENUTE FISCALI (AVV. PAGANI VOCE B05-01)	€ 462,60	-	Manca preventivo/offerta ai fini della congruità dei prezzi	Non ammesse in quanto manca la lettera di affidamento all'operatore economico individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.	Non ammesse in quanto lo scambio di lettere all'uso del commercio non è conforme a quanto previsto dall'articolo 1326 del Codice civile ("Manca lettera/ricevuta PEC per accettazione da parte dell'operatore economico"). Indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1 del 13/2/2013	-	-	
da B6-06 a B6-43; da B6-45 a B6-48;	RIMBORSI SPESE (Vitto e trasporti)	€ 23.067,83	-	-	-	-	Non ammesse le spese per vitto e trasporti presentate in quanto non è documentata l'attinenza di tali spese con l'attuazione del progetto e sono state riconosciute a Coutenza spese sostenute per servizi tecnici affidate all'Associazione Est Sesia, in qualità di proprio supporto tecnico	-	
B6-44	MACKO s.r.l. (Incarico del 10/05/2017 per il ripristino delle infiltrazioni mediante iniezioni di resina delle strutture inerenti scala ittiofauna)	€ 12.150,00	-	-	-	-	Non ammissibili in quanto non è motivato il ricorso ad una ditta diversa dall'appaltatore per l'esecuzione di ripristini a infiltrazioni verificatisi sulle opere in appalto appena terminate.	-	
B9	Accordo BONARIO AMMISSIBILE FINO A IMPORTO DI € 708.253,53)	€ 63.448,88	-	-	-	-	-	SPESA PER ACCORDO BONARIO AMMISSIBILE FINO ALL'IMPORTO DI € 708.253,53 APPROVATA CON DD. 308 DEL 21/05/2020 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	
TOTALE NON AMMESSO (O.F.E.)		€ 484.208,14							